

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"PRO FAMILIA"**

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 20,30 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "PRO FAMILIA"

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la dott.ssa Chiara Pettirossi Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e la dott.ssa Maria Caponetto quale segretaria ed estensore del presente verbale.

IL Presidente dell'Associazione rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (codice del Terzo Settore
D.Lgs. 03 luglio 2017 n.117)**

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea dott.ssa Chiara Pettirossi la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa :

(Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

La presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è. "PROFAMILIA" ODV sigla di **ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO..**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla Normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017). Considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Umbria al numero 404 con determinazione dirigenziale n: 6811 dell' 8 settembre 1999 nel settore ATTIVITA' SOCIALI, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. N.117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 22,30 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Per la Segreteria

Caponetto Maria



Il presidente dell'Associazione

Giura p. Michele

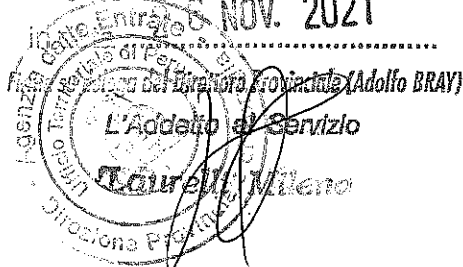
**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 3473 Mod. 3°

6 NOV. 2021



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE (DENOMINAZIONE)

L' anno 1992 è stata costituita in Assisi l' Associazione "LA FAMIGLIA" aggiornata nel 1998 e denominata "PRO-FAMILIA", aggiornata ancora nel 2004 e da allora iscritta al numero 404 del Registro del Volontariato dell'Umbria con la denominazione "PRO-FAMILIA". Da oggi e in osservanza del D. lgs. n117 del 2017 la denominazione "PRO- FAMILIA" sarà seguita in tutte le forme e i mezzi di comunicazione verso l'esterno dalla sigla ODV o dalla intera significazione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".

La sede potrà essere trasferita i base alle esigenze organizzative previa deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 2) SEDE LEGALE

L' Associazione ha sede legale a Palazzo di Assisi in viale Michelangelo, 39 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni legali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L' Associazione non ha fini di lucro è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4) FINALITA'

L' Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L' Associazione assume come fondamento e fine del suo servizio la dimensione globale della persona umana, secondo la visione cristiana proposta dal Magistero della Chiesa in particolare la persona riconosciuta tale dal concepimento, viene considerata nella sua capacità di amare, di crescita individuale e relazionale, nel rispetto della coscienza, in cui essa coglie e riconosce gli imperativi della legge divina, nello sviluppo della sua libertà e della responsabilità morale. Per tale ispirazione, l'Associazione, che ha natura privata nella Chiesa, si pone quindi come strumento di promozione umana e di animazione cristiana delle realtà temporali.



Esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art 5, comma 1 del D.Lgs n° 117/2017 lettere d, i, l.

In particolare si propone di:

- a) fornire attraverso opportune iniziative (quali incontri di studio, convegni, dibattiti, corsi di formazione, pubblicazione e altro) opera di prevenzione ed educazione a singoli, coppie di sposi, nuclei familiari, comunità, gruppi sociali, per l'evoluzione graduale ed armonica dei rapporti interpersonali;
- b) promuovere studi dell' ambiente e ricerche delle situazioni anomale o difficili per la vita dei singoli, dei coniugi, della prole e della famiglia in genere;
- c) promuovere iniziative atte a offrire una completa educazione alla sessualità;
- d) fornire a Istituzioni, Enti, Gruppi o Associazioni, su loro richiesta, idonei operatori per la trattazione dei problemi del matrimonio e della famiglia nello spirito delle finalità associative; E' in atto, a tale scopo, la Scuola Italiana di Formazione per Consulenti Familiari e un Consultorio con Consulenti volontari.
- e) fornire attività di consulenza familiare rivolta ai singoli e alla famiglia con consulenti volontari;
- f) Assicurare attraverso il Consultorio familiare, attività di consulenza psicologica, medica, giuridica, morale e sociale alla persona, alla coppia e alla famiglia, anche ai sensi della L.405/75;
- g) Promuovere l'aiuto alle madri in difficoltà per tutelare la vita dei nascituri e propria;
- h) Promuovere iniziative a favore degli anziani e approfondire le problematiche inerenti la cosiddetta "terza età";
- i) Favorire la collaborazione fra gli associati sul piano sia culturale e spirituale, sia operativo, proponendo la cooperazione come strumento utile di lavoro.

L' Associazione opera in rispetto all'art. 10 D.Lgs. 4. 12. 97 n. 460 ed opera nel campo del volontariato senza distinzioni etniche, politiche, ideologiche, religiose ed altro, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività in campi diversi da quello istituzionale, tranne i casi di connessione diretta o indiretta con questo. L'Associazione gode di autonomia sia per la propria gestione operativa ed amministrativa, sia per la gestione del patrimonio che eventualmente dovesse costituirsi.

SOCI-VOLONTARI-LAVORO RETRIBUITO

ART.5) VOLONTARI

L' Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro Autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e le finalità dell'associazione;
- b. accettare il presente Statuto e i Regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea

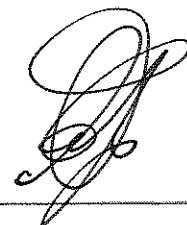
Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo se nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.



Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con le modalità indicate nell'art. 26.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni.

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email in cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni (o alla prima riunione utile), su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti volontari per l'organizzazione di eventi previsti nel presente Statuto.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per morosità, per recesso, per esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, alle deliberazioni prese dagli organi sociali, sono morosi per il pagamento della tessera di iscrizione dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese degli organi sociali.



- b. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, Il socio espulso, avverso a tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Organo di controllo (se sarà istituito dall'Assemblea dei soci)

Ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori dell'ODV vengono scelti tra le persone fisiche associate.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con la quota associativa, conformemente a quanto stabilito all'art. 24 del D.Lgs n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:



h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mano, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta convocazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea di seconda convocazione.

Art. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 dei soci regolarmente iscritti da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio oppure dell'organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino a un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della più uno degli associati in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.



ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile..

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili, in caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento, riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dello interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario



- o strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente
 - j. svolge le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un avviso di almeno otto giorni, in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell' Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell' Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell' Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART.22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza della associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone non socie.



L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall' art. 30, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L' Organo di Controllo: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgsn.2, 31/2001 qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L' Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n.117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione
- b. Eventuali fondi di riserva costituiti con l' eccedenza di bilancio

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA



Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni del Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i 120 giorni della chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla relazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un

apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

ART.29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell' Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall' Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l' Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'ufficio di cui all' art. 45. Comma 1, del citato D. Lgs.117/2017.

DISPOSIZIONI FINALE

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.



